

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL GAS NATURALE

1. Oggetto del contratto

- 1.1. Oggetto del contratto è la fornitura di gas naturale all'impianto del Cliente.
- 1.2. La fornitura di gas è disciplinata dalle presenti "Condizioni generali di fornitura del gas naturale", nonché dalle "Condizioni economiche di fornitura del gas naturale", che unitamente alla "Proposta Contrattuale per la somministrazione di gas naturale" e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del "Contratto per la fornitura di gas naturale". In caso di contrasto tra Condizioni generali e Condizioni economiche di fornitura, queste ultime devono ritenersi prevalenti.
- 1.3. Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione della "Proposta Contrattuale", di essere servito alle condizioni del Servizio di tutela, oppure alle condizioni proposte dal Fornitore sul Mercato libero. Possono richiedere l'applicazione delle condizioni del Servizio di tutela i soli clienti rientranti nelle tipologie di clientela aventi diritto alla fornitura alle condizioni del Servizio di tutela, come definite dall'AEEG.

2. Definizioni

- 2.1. Nell'ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini:

AEEG: Autorità per l'energia elettrica e il gas

Clienti aventi diritto alle condizioni del Servizio di tutela: clienti finali con riferimento a: a) PDR uso domestico; b) PDR condominiale uso domestico con consumi fino a 200.000 Smc/a; c) PDR usi pubblici; d) PDR usi diversi con consumi fino a 50.000 Smc/a, secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e ss.mm.ii.

Cliente buon pagatore: cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio;

Cliente finale: persona fisica o giuridica che utilizza il gas per gli usi previsti nella "Proposta contrattuale"

Cliente finale domestico: cliente finale che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all'abitazione secondo quanto previsto dall'art. 2.3 del TIVG (allegato A Del. ARG/com 64/09 e ss.mm.ii.)

Consumatore: il Cliente finale persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano del quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo

Contatore o Gruppo di Misura o Misuratore: l'apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del gas dell'utenza del Cliente finale

Distributore: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione del gas metano e gestore della rete di distribuzione locale del gas, servizio esercitato in concessione ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 164/00

Fornitore o CON ENERGIA S.P.A.: soggetto che vende gas naturale ai clienti finali sia alle condizioni di tutela dettate dall'AEEG sia alle diverse condizioni contrattuali ed economiche liberamente pattuite tra le parti

Mercato libero: è il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura del gas naturale sono concordate liberamente tra le parti. Dal 1° gennaio 2003, i clienti finali del gas naturale sono "idonei" e possono quindi liberamente scegliere il proprio fornitore di gas naturale

Misuratore accessibile: misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica

Misuratore non accessibile: misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata

Misuratore parzialmente accessibile: misuratore cui l'impresa di distribuzione può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l'accesso del luogo dove il misuratore è installato

Parti: il Cliente e il Fornitore

Punto di Riconsegna (PdR): punto di fornitura su cui è installato il Contatore

Servizio di tutela: è il servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'AEEG

Utenza: il luogo (immobile, etc.) che viene allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene consegnato il gas.

3. Riferimenti normativi

- 3.1. Nell'ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:
 - DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (**DPR 445/00**)
 - Delibera AEEG n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e ss.mm.ii. (**Del. 229/01**)
 - Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2009 (**D. Lgs. 196/03**)
 - Delibera AEEG n. 40 del 18 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2004 e ss.mm.ii. (**Del. 40/04**)

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL GAS NATURALE

Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (**D. Lgs. 206/2005**), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (**Codice del Consumo**)

Delibera AEEG n. 17 del 2 febbraio 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 7 febbraio 2007 e ss.mm.ii. (Del. 17/07)
Delibera AEEG n. 144 del 25 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 26 giugno 2007 e ss.mm.ii. (**Del. 144/07**)

Delibera AEEG ARG/gas 120 del 07 agosto 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 08 agosto 2008 e ss.mm.ii. (**Del. ARG/gas 120/08**)

Delibera AEEG ARG/gas 159 del 06 novembre 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 17 novembre 2008 e ss.mm.ii. (**Del. ARG/gas 159/08**)

Delibera AEEG ARG/com 164 del 18 novembre 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 20 novembre 2008 e ss.mm.ii. (**Del. ARG/com 164/08**)

Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 (**L. 2/09**)

Delibera AEEG ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito AEEG in data 04 giugno 2009 e ss.mm.ii. (**Del. ARG/gas 64/09**), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (**TIVG**)

Delibera AEEG ARG/gas 79 del 25 maggio 2010, pubblicata sul sito AEEG in data 27 maggio 2010 e ss.mm.ii. (**Del. ARG/gas 79/10**)

Delibera AEEG ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito AEEG in data 12 luglio 2010 e ss.mm.ii. (**Del. ARG/com 104/10**), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (**Codice di condotta commerciale**)

Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

4. Condizioni di fornitura

- 4.1. La fornitura di gas sarà effettuata nel Punto di Riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all'esercizio dell'impianto di distribuzione.
- 4.2. Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore su rete nazionale.
- 4.3. La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella "Proposta Contrattuale" nei limiti della portata messa a disposizione dal Distributore locale competente; non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e nel caso in cui essi abbiano luogo il Cliente finale dovrà rispondere di tutti gli eventuali danni causati.
- 4.4. Il gas sarà usato direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarlo per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederlo a terzi a nessun titolo. Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione del Fornitore anche previa modifica/integrazione del contratto di somministrazione e, ove necessario, a seguito di autorizzazione da parte del Distributore locale.
- 4.5. Il Contatore potrà essere integrato da apparecchiature idonee alla correzione dei volumi di gas naturale registrati rispetto ai 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar; in mancanza di dette apparecchiature il volume di gas naturale misurato verrà riportato alle condizioni standard applicando in fase di fatturazione un fattore di correzione determinato dal Distributore locale sulla base di quanto disposto dalla Del. ARG/gas 159/08 e ss.mm.ii..

5. Validità, durata del contratto e decorrenza della fornitura. Cessione del contratto

- 5.1. Il contratto è valido ed efficace dalla data di ricevimento da parte del Cliente dell'accettazione scritta da parte del Fornitore della "Proposta Contrattuale" inviata dal cliente utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione del Fornitore, la quale è irrevocabile e vincolante per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Trascorso il suddetto termine, in mancanza dell'accettazione da parte del Fornitore, la richiesta si intende revocata.
L'esecuzione del presente contratto è condizionata al fatto che, al momento della richiesta di accesso al Distributore locale per sostituzione nella fornitura, il punto di riconsegna non risulti chiuso a seguito dell'intervento di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
- 5.2. Il contratto è a tempo indeterminato, fatta salvo il diritto di recesso da parte del Cliente e del Fornitore secondo le modalità e le tempistiche di seguito specificate.
- 5.3. La fornitura di gas avrà inizio entro 150 giorni di calendario dalla conclusione del contratto, a condizione che:

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL GAS NATURALE

- a) il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del contratto previsti dalla normativa vigente;
- b) esista già un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione locale;
- c) il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura risultasse diversa rispetto a quella comunicata dal Fornitore nella comunicazione di accettazione della "Proposta Contrattuale" e/o non rispettasse la tempistica sopra indicata, il Cliente verrà informato, mediante comunicazione scritta, circa l'eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l'hanno determinata.

- 5.4. Il Cliente autorizza preventivamente CON ENERGIA S.P.A. a cedere il presente contratto ad altra impresa autorizzata alla vendita di gas naturale. E' fatto divieto al Cliente di cedere il presente contratto.

6. Ripensamento e recesso dal contratto

- 6.1. Qualora il contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, il Cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento recedendo dal contratto senza oneri entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di conclusione del contratto.
- 6.2. Qualora il contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, il Cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento recedendo dal contratto senza oneri entro 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento del contratto. Fatta salva prova contraria, il contratto si presume ricevuto trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.
- 6.3. Qualora il Cliente finale domestico abbia sottoscritto e presentato al Fornitore una "Proposta contrattuale", il cliente stesso può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna della Proposta al Fornitore.
- 6.4. Nel periodo di vigenza del contratto il Cliente ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento, senza oneri, il diritto di recesso unilaterale dal contratto, comunicandolo al Fornitore in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Del. 144/07 e s.m.i..
- 6.5. Il preavviso per il recesso da parte del Cliente finale che intenda cambiare Fornitore è pari a:
- 1 (un) mese per il Cliente finale domestico;
 - 3 (tre) mesi per il Cliente finale non domestico.
- Il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.
- 6.6. Il preavviso per il recesso da parte del Cliente finale che intenda cessare la fornitura è pari ad 1 (un) mese sia nel caso di Cliente finale domestico che non domestico. Il termine di preavviso decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.
- In caso di recesso per cessazione della fornitura, il Cliente resta responsabile dei consumi di gas e di quant'altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore Gas. In caso di negato accesso al Contatore, per indisponibilità del cliente finale, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito dei quali CON ENERGIA S.P.A. si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del PDR. In ogni caso, eventuali prelievi di gas intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di chiusura del punto di riconsegna e/o interruzione da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente.
- 6.7. Il Fornitore ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso nei confronti del cliente servito a condizioni del Mercato libero con comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi. In tal caso il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

7. Condizioni economiche di fornitura

- 7.1. Alla fornitura di gas naturale saranno applicate le condizioni economiche indicate nell'Allegato "Condizioni economiche di fornitura del gas naturale" prescelte.
- 7.2. I corrispettivi per la fornitura gas saranno maggiorati delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altro onere fiscale disposto per legge, i cui valori verranno indicati in bolletta. Informazioni circa le aliquote delle imposte vigenti sono disponibili presso gli sportelli di CON ENERGIA S.P.A. e sul sito internet www.conenergia.net.

8. Garanzie

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL GAS NATURALE

8.1. Il Cliente successivamente alla stipula del contratto di fornitura ed a garanzia delle obbligazioni derivanti dallo stesso, è tenuto a versare al Fornitore un deposito cauzionale commisurato all'ammontare dei consumi annui come definito dalla normativa vigente.
Per il Cliente, al quale è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus Gas), l'importo del deposito cauzionale è pari a:

- 25 € per PDR con consumi fino a 500 Smc/a;
- 77 € per PDR con consumo superiore a 500 Smc/a e fino a 5.000 Smc/a
- il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/a.

Per il Cliente, al quale non è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus Gas), l'importo del deposito cauzionale è pari a:

- 30 € per PDR con consumo fino a 500 Smc/a;
- 90 € per PDR con consumo superiore a 500 Smc/a e fino a 1.500 Smc/a;
- 150 € per PDR con consumo superiore a 1.500 Smc/a e fino a 2.500 Smc/a;
- 300 € per PDR con consumo superiore a 2.500 Smc/a e fino a 5.000 Smc/a;
- il valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/a.

Il deposito cauzionale viene addebitato al cliente nella prima bolletta successiva alla stipula del contratto. L'ammontare del deposito cauzionale è soggetto alle variazioni disposte dall'AEEG o dalla diversa autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla conclusione del contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l'esecuzione del contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.

8.2. Nel caso il Cliente con consumi fino a 5.000 Smc/anno dovesse richiedere al momento della richiesta di fornitura oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria, non è tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale e l'eventuale deposito già versato viene restituito con la prima fatturazione utile.

8.3. In alternativa al versamento del deposito cauzionale, CON ENERGIA S.P.A. si riserva la facoltà di richiedere la prestazione di idonea garanzia in forma di fideiussione di pari importo.

8.4. Il deposito cauzionale viene restituito al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto, maggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l'avvenuto versamento.

8.5. In caso la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di CON ENERGIA S.P.A. per morosità del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirla per intero l'ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, CON ENERGIA S.P.A. potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

9. Oneri di allacciamento

9.1. Il Cliente in mancanza dell'allacciamento alla rete, è tenuto a versare a CON ENERGIA S.P.A. un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore locale sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione del preventivo e al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del Cliente e /o a carico di altri enti.

9.2. L'attivazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente di tutta l'eventuale documentazione richiesta da CON ENERGIA S.P.A., per conto del Distributore locale, relativa alla conformità dell'impianto interno del Cliente.

9.3. Gli oneri relativi alle eventuali spese di bollo del contratto sono a carico del Cliente, così come eventuali altri oneri relativi all'attivazione della fornitura comunque specificati nel contratto.

9.4. Se applicabili alle singole fattispecie, saranno in ogni caso posti a carico del cliente gli oneri che il distributore addebiterà a CON ENERGIA per attività svolte dal distributore stesso, tra i quali, a titolo indicativo e non esaustivo, eventuali corrispettivi previsti per l'attivazione della fornitura, per le attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas di cui alla Del. AEEG 40/04 e ss.mm.ii., nonché ogni altro corrispettivo previsto dalla normativa vigente relativo ad attività necessarie ai fini dell'attivazione della fornitura.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL GAS NATURALE

10. Rilevazione dei consumi

- 10.1. Il Distributore è il soggetto responsabile dell'attività di rilevazione dei consumi presso i PDR. Il Cliente si impegna pertanto a garantire l'accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo nonché per la verifica e controllo della sicurezza degli impianti installati.
- 10.2. La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante tentativi di lettura effettuati dal Distributore locale secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale:
- 1 (un) tentativo nell'anno civile con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi fra due tentativi consecutivi per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
 - 2 (due) tentativi nell'anno civile con intercorrenza massima di 7 mesi e minima di 3 mesi fra due tentativi consecutivi per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
 - tentativo mensile con intercorrenza minima di 25 giorni e massima di 35 giorni per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, esclusi i mesi in cui i consumi storici risultano inferiori del 90% ai consumi medi mensili.
- 10.3. Il Cliente con consumi fino a 5.000 Smc/anno ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura mediante comunicazione dei dati di consumo rilevati in completa autonomia. Sulle bollette e sul sito internet www.conenergia.net sono indicate le modalità di comunicazione della autolettura. L'autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso di non verosimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore locale. L'autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale.
- In caso di mancata lettura di un Misuratore non accessibile o con accessibilità parziale entro i limiti temporali sopra previsti, CON ENERGIA S.P.A. fornirà, nella prima bolletta emessa, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore locale competente. In caso di mancata lettura di un Misuratore accessibile entro i termini suddetti, CON ENERGIA S.P.A. riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità commerciale.

11. Verifica correttezza misurazione dei consumi

- 11.1. Cliente e Fornitore hanno il diritto di richiedere al Distributore locale, in contraddittorio tra loro, la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore locale. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica.
- 11.2. Nel caso di richiesta da parte del Cliente, CON ENERGIA S.P.A. provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il Misuratore risultasse regolarmente funzionante.
- 11.3. Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore locale, il Misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell'intervento sarà a carico del Distributore che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata da CON ENERGIA S.P.A. al Cliente.
- 11.4. CON ENERGIA S.P.A. comunicherà per iscritto al Cliente l'esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute.
- 11.5. La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del Contatore non costituisce per il Cliente non domestico giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

12. Fatturazione e pagamento del servizio

- 12.1. La fatturazione dei consumi di gas avviene secondo una periodicità bimestrale
- 12.2. In presenza di misuratore accessibile e di disponibilità dei dati di lettura rilevati secondo la periodicità prevista dal presente contratto:
- per i PDR con consumi fino a 500 Smc/anno, verrà emessa almeno una bolletta di conguaglio ogni anno;
 - per i PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno, verrà emessa una bolletta di conguaglio ogni sei mesi;

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL GAS NATURALE

- per i PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno verranno emesse esclusivamente bollette calcolate su consumi effettivi.
- 12.3. Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da CON ENERGIA S.P.A. sulla base dei consumi storici del Cliente. La stima dei consumi viene calcolata utilizzando la metodologia dei profili di prelievo standard così come definiti e aggiornati dalla Del. AEEG 17/07 e ss.mm.ii. In presenza di più autoletture, possono essere prese in considerazione le sole autoletture trasmesse nell'intervallo di tempo indicato dal Fornitore in bolletta.
- 12.4. La prima fatturazione stimata emessa nei confronti di nuovi Clienti viene effettuata sulla base dei consumi medi annui e del profilo di prelievo relativo alla tipologia di utenza indicata dal Cliente al momento della stipula del contratto.
- 12.5. In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nel periodo.
- 12.6. La fattura viene inviata in formato cartaceo.
- 12.7. Il Cliente è tenuto al pagamento delle bollette entro la data di scadenza indicata sulla bolletta, successiva almeno di 20 (venti) giorni rispetto a quella di emissione, con le modalità e presso i soggetti autorizzati da CON ENERGIA S.P.A., come indicati in bolletta.
- 12.8. Il Cliente è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in fattura, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione secondo quanto stabilito dalla Del. 229/01 e s.m.i. In particolare, il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione nei seguenti casi:
- per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
 - per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
 - per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
- 12.9. La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ciascuna bolletta rateizzabile sulla quale il Fornitore provvederà altresì a riportare al Cliente informazioni circa i tempi e le modalità per ottenere la rateizzazione stessa.
- 12.10. La richiesta di rateizzazione dovrà essere formulata dal Cliente finale entro il termine di scadenza del pagamento della bolletta rateizzabile, a pena di decadenza. Successivamente alla ricezione della richiesta di rateizzazione il Fornitore, tramite comunicazione scritta, indicherà al Cliente le modalità ed i nuovi termini di scadenza per il pagamento delle rate.
- 12.11. Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due.
Nel caso di conguaglio originato esclusivamente dall'applicazione di variazioni dei corrispettivi afferenti ai servizi di distribuzione e/o di vendita a seguito di Deliberazioni di approvazione e/o modifica di tali corrispettivi anche in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali, aventi a riferimento consumi già fatturati, che si riferiscano a più anni di fornitura, il Fornitore ha la facoltà di fissare il numero delle rate pari al numero delle bollette emesse in un singolo anno solare di fornitura nel rispetto della periodicità di fatturazione.
Le rate non sono cumulabili.
Il Fornitore ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza della fattura oggetto di rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione. Fatta salva tale facoltà, le rate hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.
Il Fornitore si riserva la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dai documenti di fatturazione e di inviarle separatamente da questi ultimi.
- 12.12. Sulle somme relative ai pagamenti rateali il Cliente è tenuto a corrispondere interessi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL GAS NATURALE

- 12.13. Nel caso in cui una medesima bolletta contenga un conguaglio relativo a consumi effettivi ed un conguaglio derivante dall'applicazione di variazioni dei corrispettivi afferenti ai servizi di distribuzione e/o di vendita aventi a riferimento consumi già fatturati, a seguito di Deliberazioni di approvazione e modifica di tali corrispettivi anche in esecuzione di decisioni di organi giurisdizionali, che si riferiscano a più anni di fornitura, verranno applicate le previsioni in materia di conguaglio riferito a consumi effettivi.
- 12.14. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio fornitore, CON ENERGIA S.P.A. ha la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile, previa comunicazione scritta nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui viene formalizzato il piano di rateizzazione concordato.
- 12.15. La rateizzazione non è di norma offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 (cinquanta) euro.
- 12.16. Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.

13. Ritardo nel pagamento e sospensione della fornitura

- 13.1. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, CON ENERGIA S.P.A. addebiterà sulla successiva bolletta utile interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento (art 2 d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213) aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per il periodo di ritardo; il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
- 13.2. In caso di perdurante morosità del Cliente oltre 15 (quindici) giorni dal termine di pagamento indicato in bolletta, CON ENERGIA S.P.A. invierà al Cliente una comunicazione scritta a mezzo raccomandata avente validità di costituzione in mora.
- 13.3. Trascorsi ulteriori 15 giorni solari dall'invio al Cliente della lettera di costituzione in mora, qualora il Cliente non abbia ancora provveduto al pagamento dell'insoluto, decorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi CON ENERGIA S.P.A. si riserva il diritto di richiedere al Distributore locale competente la sospensione della fornitura per morosità per PDR disalimentabili; nel caso in cui il medesimo Cliente non renda possibile l'esecuzione della sospensione, CON ENERGIA S.P.A. si riserva il diritto di richiedere al Distributore locale l'intervento di Interruzione dell'alimentazione del PDR.
- 13.4. La sospensione non può essere richiesta nel caso di mora dovuta ad un debito inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale.
- 13.5. Qualora il Cliente provveda al pagamento dell'insoluto potrà darne comunicazione entro i termini e con le modalità previsti nella raccomandata di costituzione in mora. In tale comunicazione vanno indicati i riferimenti della/e fattura/e a cui si riferisce il pagamento (Comune, codice cliente, n. fattura e data di emissione) e va allegata la copia della ricevuta di avvenuto pagamento.
- 13.6. Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l'invio del sollecito di pagamento. Il Cliente è tenuto altresì al pagamento degli eventuali importi relativi ai contributi di disattivazione e riattivazione nel limite del costo sostenuto dal Fornitore nei confronti del Distributore locale.
- 13.7. CON ENERGIA S.P.A. può in ogni caso richiedere l'interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei Misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.
- 13.8. CON ENERGIA S.P.A. si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.

14. Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali

- 14.1. CON ENERGIA S.P.A. si riserva il diritto, per giustificato motivo, di variare unilateralmente le condizioni contrattuali di fornitura in vigore, se applicate a contratti su Mercato Libero. In tal caso, al fine di permettere di valutare attentamente la variazione, ne darà comunicazione in forma scritta a ciascun Cliente interessato con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.
- 14.2. E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente di recedere dal contratto a seguito della proposta di variazione unilaterale, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.
- 14.3. La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima. In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole

CON ENERGIA S.P.A., Società di vendita gas naturale. Sede Legale Via L. Galvani, 17/B - 47100 FORLÌ (FC) - P. IVA 03190670715.

Per qualsiasi informazione o comunicazione relativa alla proposta commerciale è possibile contattare CON ENERGIA ai seguenti recapiti:

Servizio Telefonico Commerciale: 800 33 38 22 - Fax: 0543 721 140 - Mail: info@conenergia.net - Sito web: www.conenergia.net

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL GAS NATURALE

contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima bolletta in cui sono applicate.

- 14.4. Il Cliente servito sul Mercato libero ma avente diritto al Servizio di tutela potrà chiedere, in alternativa al recesso, di essere fornito da CON ENERGIA S.P.A. alle condizioni economiche e contrattuali del Servizio di tutela; tale richiesta dovrà essere esercitata in forma scritta secondo le modalità e termini previsti dal presente contratto per l'esercizio del diritto di recesso.

15. Indennizzi automatici

- 15.1. Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, CON ENERGIA S.P.A. corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali
- 15.2. Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (Del. ARG/com 164/08 e s.m.i. e Del. ARG/gas 120/08 e ss.mm.ii.).

16. Interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura

- 16.1. Il gas fornito alle condizioni previste dal presente contratto sarà a disposizione del Cliente senza limitazione d'orario. CON ENERGIA S.P.A. non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di limitazione o interruzione della fornitura del gas (i) sia per cause di forza maggiore o atti d'autorità, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, scioperi, terremoti, eventi naturali, leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a CON ENERGIA S.P.A. in tutto o in parte impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, sia (ii) per ragioni di carattere tecnico, lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione/trasporto o atti o omissioni attribuibili al Distributore o all'impresa di trasporto. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino l'interruzione della fornitura saranno preannunciati dal Distributore al Cliente con congruo preavviso. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall'AEEG che ne controlla il rispetto da parte del Distributore. In ogni caso, dette interruzioni non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento in capo ad CON ENERGIA S.P.A., né potranno costituire motivo di scioglimento del contratto. In nessun caso CON ENERGIA S.P.A. potrà essere considerata responsabile per fatti riconducibili al Distributore e/o all'impresa di trasporto.
- 16.2. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas attengono al Distributore e all'impresa di trasporto. CON ENERGIA S.P.A. si impegna comunque a fornire al Cliente la necessaria consulenza ed assistenza per la gestione dei rapporti del Cliente stesso nei confronti del Trasportatore e del Distributore. In nessuno di tali casi il Cliente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o indennizzi.

17. Responsabilità del Cliente

- 17.1. Il Cliente è responsabile della conservazione degli apparecchi e dei gruppi di misura installati presso l'utenza. Il Cliente verrà ritenuto responsabile della modifica, manomissione e/o occultamento delle apparecchiature e del gruppo di misura. In tali casi, il Distributore locale, anche su segnalazione di CON ENERGIA S.P.A., può procedere alla disattivazione della fornitura finché non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; il costo delle operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione saranno a carico del Cliente.
- 17.2. Il Cliente non può cedere a terzi o utilizzare per scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente il gas oggetto del presente contratto, né utilizzare il gas in ambienti non conformi alle norme vigenti od in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o utilizzazioni.
- 17.3. In caso di accertato prelievo fraudolento di gas la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore locale; CON ENERGIA S.P.A. emetterà la fattura per i maggiori consumi di gas, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti.
- 17.4. Gli impianti del Cliente a valle del Punto di riconsegna, devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. Il Cliente è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto interno nell'utilizzo del gas.
- 17.5. Il Cliente è tenuto a comunicare a CON ENERGIA S.P.A. ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della fornitura. In tali casi infatti, CON ENERGIA S.P.A. provvederà ad aggiornare il contratto di fornitura o a stipularne uno nuovo. Se la variazione d'uso non dovesse essere comunicata CON ENERGIA S.P.A. si riserva il diritto di fatturare i consumi del Cliente secondo i corrispettivi tariffari e fiscali in vigore a decorrere dal momento in cui la variazione si è effettivamente verificata.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL GAS NATURALE

18. Riservatezza

- 18.1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del contratto, l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative stesse.
- 18.2. CON ENERGIA S.P.A. si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative al Cliente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del presente Contratto. CON ENERGIA S.P.A. sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell'apposita informativa consegnata al Cliente.

19. Informazioni e reclami

- 19.1. Il Cliente ha la possibilità di formulare richieste di informazione utilizzando ogni mezzo utile alla comunicazione. CON ENERGIA S.P.A. risponderà con comunicazione scritta, fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale sia ritenuta soddisfacente dal Cliente.
- 19.2. Il Cliente può presentare reclami nei confronti di CON ENERGIA S.P.A. attinenti la fornitura gas attraverso il modulo appositamente redatto ed allegato al contratto, disponibile altresì sul sito internet www.conenergia.net e presso gli sportelli commerciali.
- 19.3. Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l'identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:
- Nome e cognome;
 - Indirizzo di fornitura;
 - Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
 - Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (nel caso specifico gas).
- 19.4. I reclami e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a CON ENERGIA S.P.A. ai recapiti indicati nel modulo reclami, in bolletta e/o sul sito internet www.conenergia.net.
- 19.5. Il Fornitore verificherà l'attendibilità della richiesta e fornirà una risposta scritta, che verrà inviata al Cliente entro il termine stabilito dall'AEEG con Delibera ARG/com 164/08 e s.m.i..

20. Risoluzione del contratto

- 20.1. Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto, CON ENERGIA S.P.A. si riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:
- a) manomissione delle apparecchiature di misura del gas o sottrazione fraudolenta di gas;
 - b) utilizzo degli impianti o del gas in modo non conforme al contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a comunicare al Fornitore e/o formalizzare la variazione d'uso;
 - c) mancato pagamento delle bollette entro il termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento;
 - d) mancato pagamento a seguito di sospensione della fornitura per morosità;
 - e) mancato rilascio o ricostituzione delle garanzie previste;
 - f) dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altra procedura concorsuale, anche straniera, ovvero sopravvenuto decesso;
 - g) revoca delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di vendita del gas;
 - h) qualora CON ENERGIA S.P.A. abbia sospeso la fornitura per altra causa imputabile al Cliente e quest'ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa diffida da parte del Fornitore.
- 20.2. In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti di CON ENERGIA S.P.A.
- 20.3. In tutti i casi previsti dal primo comma, il Fornitore avrà diritto, sia che eserciti la risoluzione del Contratto o meno, di richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente, degli interessi moratori e dei danni.

21. Assicurazione clienti civili gas

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL GAS NATURALE

- 21.1. I Clienti finali civili gas (Del. ARG/gas 79/10 e ss.mm.ii.) che utilizzano il gas naturale o un altro gas diverso dal gas naturale fornito a mezzo di un impianto di distribuzione o di una rete di trasporto per alimentare un impianto di utenza sono garantiti da un contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas (CIG) contro gli infortuni (anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti) gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna. Sono esclusi da tale copertura :
- clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
 - clienti finali di gas naturale caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
 - consumatori di gas naturale per autotrazione.
- 21.2. Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro da inoltrare direttamente al Comitato Italiano Gas (CIG) si può contattare direttamente lo *Sportello per il consumatore di energia* al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet www.autorita.energia.it.
Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro è disponibile presso gli sportelli di CON ENERGIA S.P.A. e sul sito internet www.conenergia.net.

22. Legge applicabile

- 22.1. Il presente contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall'AEEG e/o da altra Autorità competente successivamente alla conclusione del contratto.

23. Modificazioni normative

- 23.1. Nel presente contratto si intenderanno automaticamente inseriti, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni contrattuali e/o economiche obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'AEEG, emanati successivamente alla stipula dello stesso.
- 23.2. Parimenti si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'AEEG successivamente alla stipula dello stesso.

24. Elezione di domicilio e Foro competente

- 24.1. Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l'Utenza ove è erogata la fornitura di gas.
- 24.2. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Forlì. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.

Luogo e data _____ Il Cliente _____